ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Ai sensi dell'art.15 della legge n.241 del 1990

PER

"la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 delle aree PAI interagenti con le previsioni di ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016-2017"

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con sede in Roma - in persona dell'On. Avv. Giovanni Legnini - in seguito denominato "Commissario Straordinario"

E

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, con sede in _____ in persona di _____ di seguito denominata anche "l'Autorità"

****

Premesso che:

- il Commissario Straordinario svolge le funzioni indicate dal decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229;
- l'art.2, comma 1, del citato decreto legge prevede, in particolare, che "*Il Commissario straordinario: a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza*

volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo; b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5";

- con l'Ordinanza n.24 del 12 maggio 2017 il Commissario Straordinario ha provveduto all'assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di livello 3 ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; in attuazione della predetta ordinanza, è stato eseguito il piano di microzonazione sismica di livello 3 per i Comuni interessati dalla sequenza sismica 2016/2017 del Centro Italia;
- i predetti piani di microzonazione sismica sono stati conclusi e validati da parte del Centro per la Microzonazione Sismica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito Centro MS), che ne ha curato il supporto ed il coordinamento scientifico, in attuazione della Convenzione con il Commissario Straordinario sottoscritta il 17 maggio 2017;
- con l'Ordinanza n.79 del 2 agosto 2019 "*Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante o sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'Ordinanzan.24 del 12 maggio 2017*" è stata avviata una ulteriore fase di studi di

approfondimento conoscitivo e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante individuati con i predetti studi di microzonazione sismica con il supporto tecnico scientifico e coordinamento da parte del Centro MS;

- con l'Ordinanza n. 83 del 2 agosto 2019, il Commissario Straordinario ha disposto ulteriori studi di approfondimento nell'ambito dei territori dei Comuni interessati dalla sequenza sismica 2016/2017 del Centro Italia che rappresentano la continuità degli studi di microzonazione sismica di livello 3; detti studi di approfondimento hanno riguardato le faglie attive e capaci nei Comuni di Norcia, Capitignano e Montereale, Barete e Pizzoli, Ussita, Leonessa, Cittaducale, Rieti, Cantalice e Rivodutri;
- al fine di adottare ogni misura utile a favorire ed accelerare la ricostruzione pubblica e privata sul territorio e contrarre i tempi del cronoprogramma dei predetti studi di approfondimento su Faglie Attive e Capaci (FAC), stimati in non meno di diciotto mesi dalla data di affidamento di ciascuno studio, in data 3 ottobre 2020 è stata stipulata tra il Commissario Straordinario e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia un Accordo di collaborazione scientifica per la predisposizione di uno studio scientifico e di ricerca per la ridefinizione delle zone di attenzione delle Faglie Attive e Capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica;

Considerato che:

- i dissesti censiti con le ordinanze sopra indicate in molti casi ricomprendono aree perimetrate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI

regionali, interregionale Tronto e nazionale Tevere) attualmente facenti capo all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (ABDAC);

- il territorio delle quattro regioni interessate dal sisma (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) è caratterizzato da migliaia di fenomeni gravitativi (frane), alcuni dei quali determinano livelli di pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4);

- il livello di pericolosità attribuito ai fenomeni franosi presenti sul territorio di interesse assume un ruolo determinante nella prospettiva della ricostruzione implicando, in alcuni casi, limiti d'uso del territorio che possono interdire qualunque attività antropica, ad eccezione delle opere di mitigazione della pericolosità, prevedendo implicitamente la delocalizzazione degli edifici o dei nuclei abitati danneggiati dal sisma;

Preso atto che:

- sono in corso, a cura dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, le procedure di redazione del PAI distrettuale che si completeranno con tempi incompatibili con la necessità di assicurare l'avvio urgente delle attività di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

- si rende necessario procedere ad una rivalutazione della pericolosità attribuita a ciascun fenomeno tra quelli classificati P3 e P4, nonché alla revisione dei perimetri PAI del territorio interessato dalla sequenza sismica 2016/2017, attraverso studi di verifica/approfondimento che consentiranno l'aggiornamento della "Carta di pericolosità da frana" per i territori dei centotrentotto (138) comuni della predetta area e limitatamente ai fenomeni interagenti con le previsioni di ricostruzione;

- il quadro conoscitivo che ne scaturirà rappresenterà l'aggiornamento degli scenari di pericolosità e rischio dei PAI vigenti dopo gli eventi sismici del 2016-2017; la fase finale dell'iter amministrativo prevede l'aggiornamento dei PAI e delle norme attuative, nelle more del completamento delle attività di approvazione del PAI distrettuale.

Preso atto che:

- il progetto di revisione delle frane PAI a pericolosità "elevata" e "molto elevata" vede l'interazione tra il Commissario Straordinario per la Ricostruzione e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
- a tal fine, i tecnici della Struttura Commissariale, di concerto con la Segreteria Tecnica dell'ABDAC, hanno predisposto un elaborato di sintesi con la mappatura dei dissesti ricompresi nei territori dei 138 Comuni, della scheda anagrafica e di versante dei fenomeni nonché un elaborato tecnico operativo che prevede, tra l'altro, tipologia e modalità di studio dei fenomeni gravitativi anche schematizzate in un diagramma di flusso, che si allegano alla presente, come unico elaborato, contraddistinto come "***Allegato tecnico***".

Dato atto inoltre che:

- l'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, intese in senso lato, possono concludere accordi tra loro *"per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"* e che ciò che caratterizza tali accordi è la sussistenza di una comunanza di interessi tra le PP.AA. coinvolte;
- la collaborazione tra soggetti pubblici – quale partenariato pubblico – trova peraltro riconoscimento giuridico anche a livello comunitario;

infatti, la normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica non limita la libertà delle amministrazioni pubbliche di autodeterminarsi per il perseguimento dei propri fini istituzionali attraverso la propria organizzazione interna ("*amministrazione diretta*" o "*gestione in economia*"), ovvero mediante accordi cooperativi con le altre amministrazioni, purché non intervenga remunerazione per scambio di diritti e di obblighi;

- affinché un accordo istituzionale possa qualificarsi tale, è necessario che:

a. le parti svolgano in comune parte delle attività, ovverosia che entrambe le parti destinino allo svolgimento delle attività risorse umane e/o strumentali;

b. il risultato delle attività sia necessario a entrambe le parti per lo svolgimento delle loro attività istituzionali e i risultati dello stesso, intesi non solo in termini di proprietà industriale ma anche in termini di effettivo e concreto utilizzo del prodotto dell'accordo, siano e rimangano nella disponibilità di entrambe;

c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- con delibera n.918 del 31 agosto 2016, l'ANAC ha stabilito il seguente principio "*Una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, l. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di*